



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 19/09/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente

DEMOZZI ANDREA, Relatore

GRAZIADEI CARLO, Giudice

in data 19/09/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 209/2020 depositato il 26/11/2020

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Trentino Riscossioni S.p.a. - 02002380224

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente_1 presenta ricorso avverso il diniego, di data 27 agosto 2020 - di Trentino Riscossioni Spa, del rimborso della somma di euro 54.252,97, versata a titolo di addizionale provinciale, sull'energia elettrica per le annualità 2009, 2010 e 2011.

Ricorso

Preliminarmente, Ricorrente_1 eccepisce l'illegittimità delle addizionali provinciali delle accise sull'energia elettrica. Infatti, la Suprema Corte, secondo l'orientamento interpretativo più consolidato, prevede che, l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, istituita dall'art. 6, c. 2, D.L. n. 511/88, deve essere disapplicata per i periodi precedenti alla sua abrogazione, avvenuta nel 2010. L'illegittimità si fonda sul presupposto che le addizionali sono in contrasto con la direttiva 2008/118/CE, e ci giustificerebbe l'obbligatorietà del rimborso dell'imposta, indebitamente pagata negli anni di sua vigenza. Sulla base di tale principio, la società ricorrente ha chiesto alla Provincia Autonoma di Trento, la domanda di rimborso delle somme indebitamente corrisposte per l'arco temporale dal 2009 al 2011. Trentino Riscossioni ha rifiutato il rimborso a seguito del decorso del termine di decadenza di due anni dal pagamento.

Mette in luce che Trentino Riscossioni non ha contestato l'esistenza del credito, perché ciò è desumibile dalle dichiarazioni annuali presentate presso l'Agenzia delle Dogane.

Riguardo il termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del TUA parte ricorrente precisa che la Suprema Corte, con sentenza n. 16261 del 18 giugno 2019 e da altre analoghe pronunce, ha confermato il seguente principio di diritto: *"in tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura il momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza del D.Lgs. n. 504/1995 ex art. 14 comma 2, per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo"*.

Secondo quanto sullodato, il termine di decadenza biennale, decorre dalla data in cui il meccanismo della detrazione non può più operare per la mancanza di importi a debito, al termine cioè del rapporto tributario contribuente/amministrazione finanziaria.

In buona sostanza la decadenza non si verifica in corso di rapporto tributario ma solo al momento della sua estinzione.

Con il presente ricorso parte ricorrente chiede in via principale il rimborso della somma di euro 54.252,97 oltre gli interessi di mora; in subordine che venga riconosciuto il credito d'imposta di pari importo e di poter disporre di detta somma, in compensazione con le imposte dovute nelle dichiarazioni annuali, da presentare ex art. 56 del TUA per il periodo di vigenza del rapporto tributario della società ricorrente. Chiede inoltre la vittoria delle spese di giudizio.

Controdeduzioni

Si costituisce in giudizio Trentino Riscossioni Spa ritenendo infondata la richiesta di parte ricorrente. La società di riscossione conferma che a partire dal 1° gennaio 2012, l'imposta veniva abrogata per contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE e da quel momento l'addizionale non doveva più essere versata. Nel corso del 2019 la Suprema Corte ha pronunciato il principio secondo cui le addizionali provinciali, versate negli anni precedenti l'abrogazione, sono rimborsabili. In tal caso rimane fermo il limite del termine decadenziale biennale previsto dall'art. 14 del TUA. Per non incorrere nella decadenza deve essere effettuata la domanda di rimborso entro due anni dalla data dell'indebito pagamento o da quella della dichiarazione. Nel caso di Ricorrente_1, l'ultimo conguaglio è avvenuto nel mese di Marzo 2012 e le relative dichiarazioni di consumo sono state presentate nel marzo degli anni 2010, 2011 e 2012; il termine decadenziale è pertanto abbondantemente decorso. Per evitare il termine di decadenza di due anni, la società Ric_1 avrebbe dovuto riportare il credito, sin dalla sua maturazione, di anno in anno nelle dichiarazioni successive fino alla definizione del rapporto tributario. La rinnovazione del credito è però vincolata al puntuale e corretto adempimento degli obblighi di dichiarazione. Se nella dichiarazione successiva l'eccedenza è riportata ma non è computata in diminuzione, il contribuente può solo chiederne il rimborso nel rispetto dei termini previsti dall'art. 38 del DPR 602/73, che decorre dall'originario momento di insorgenza del credito.

Alla luce di quanto sopra chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letto il ricorso, le memorie aggiuntive, le controdeduzioni di Trentino Riscossioni SpA e tutti gli altri documenti prodotti, ritiene il ricorso fondato per cui lo accoglie.

Con il presente ricorso, Ricorrente_1, sottopone a codesto collegio un tema importante, riguardante le imposte addizionali alle accise provinciali previste dal D.L. n. 511/88, convertito con modificazioni nella L. n. 20/89. Tale normativa deve essere calata nelle direttive europee e, conseguentemente, alla sua incompatibilità. Al fine di addivenire ai motivi della decisione è necessario esaminare almeno due aspetti degni di nota:

A) da una parte il principio di diritto, già consolidato in più occasioni dalla suprema Corte di Cassazione, relativo alla preminenza della norma comunitaria rispetto all'interpretazione delle nostri corti nazionali;

B) il secondo aspetto riguarda i margini di recupero, da parte dei soggetti passivi a tali accise, di importi corrisposti indebitamente ai fornitori di energia elettrica.

Riguardo il punto A), in materia di accise, la norma comunitaria le regolava con la Direttiva 92/12/CE; successivamente, con l'emanazione della Direttiva 2008/118/CE che abroga la n. 92/12, all'art. 1, comma 1, considera come prodotti soggetti ad accisa, anche i *“prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE”*. Il comma 2, del medesimo articolo, prevede che *“Gli Stati membri possono applicare altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché ... conformi alle norme fiscali comunitarie”*.

A livello nazionale, la Direttiva 2003/96/CE fu recepita con il D.Lgs. n. 26/2007; l'art. 5 introdusse al comma 3, *“Le addizionali sono liquidate e rimosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica.”* La Direttiva 2008/118/CE, invece, venne recepita dal D.Lgs. n. 48/2010, modificando il TUA, con le modifiche entrate in vigore a far data dal 1° aprile 2010. Questo rinnovamento della normativa nazionale si concluse con l'introduzione del D.Lgs. n. 23/2011 che, all'art. 2, comma 6, recita: *“A decorrere dall'anno 2012, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica (di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88), cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario”*. Tale abrogazione è stata poi estesa a tutto il territorio nazionale con il D.L. n.

16/2012, convertito nella L. n. 44/2012, cancellando definitivamente la maggiorazione dell'accisa dal nostro ordinamento. Alla luce di quanto sopra l'imposta addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica è stata definitivamente abrogata dall'anno 2012.

Riguardo il punto B), oggetto della presente controversia e riguardante il rimborso di accise indebitamente riscosse, la giurisprudenza di legittimità si è concentrata su due aspetti: da una parte l'incompatibilità della disciplina nazionale sulle accise con la legislazione comunitaria, dall'altra il rimborso delle imposte addizionali indebitamente riscosse. Riguardo il secondo aspetto, che è quello che interessa a codesta commissione, ed alla luce di quanto indicato nel precedente punto A), l'art. 14, comma 2, del TUA dispone che *"L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata"* ed *"il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato"*.

Orbene, Trentino Riscossioni ha presentato il proprio diniego al rimborso, delle accise versate impropriamente da Ricorrente_1, perché la richiesta è avvenuta oltre il termine decadenziale di due anni come indicato all'art. 14, comma 2, del TUA. Posto che l'esistenza del credito di imposta di Ricorrente_1, verso Trentino Riscossioni, è oggettiva perché parte resistente nulla eccepisce circa il valore delle accise versate indebitamente da Ric_1 e quantificabili in € 54.252,97, la controversia si concentra sul motivo di decadenza del termine biennale, oltre il quale non sarebbe possibile ottenere il rimborso delle maggiori accise versate. Al riguardo la V^a sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 16261 del 18 giugno 2019, si è pronunciata in merito alla decadenza sostenendo che *"In tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale – costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto – non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo"*. Da ciò si può dedurre che il credito di imposta derivante dalle dichiarazioni annuali, in materia di accisa sull'energia elettrica, continua a rinnovarsi nelle dichiarazioni di consumo riferite agli anni successivi. Si può quindi affermare che il termine di decadenza biennale, decorre solo dall'ultima dichiarazione, che mette fine al rapporto tributario.

Ed ancora la VI^a sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 9351 depositata il 7 aprile 2021 recita che *"In tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale – costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto "ex lege" dai successivi versamenti di acconto – non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA) ex art. 14, comma 2, per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione (cfr. Cass. 16261-4/2019, 21290/2019 e 26157/2019)"*. Nella stessa sentenza al punto 2.6. la Cassazione precisa che *"... solo alla fine del rapporto tributario, nel caso in cui emerga dall'ultima dichiarazione di consumo, un conguaglio a credito, quest'ultimo darà luogo a un "pagamento indebito" e il contribuente proprio come nel c/c ordinario ex art. 1823 c.c. al momento della chiusura del conto – potrà esigere il credito medesimo con decorrenza del termine biennale di decadenza TUA, ex art. 14, comma 2, dalla data del pagamento in eccesso che, in sostanza, coincide con il momento di presentazione dell'ultima dichiarazione annuale dalla quale sia risultato il credito di imposta " (cfr. Cass. 16261-4/2019)"*.

Il collegio, ritiene che la giurisprudenza di legittimità si sia orientata e consolidata, interpretando l'art. 14, comma 2 del TUA a favore di parte ricorrente, nel senso che solo alla fine del rapporto tributario, con l'emissione dell'ultima dichiarazione, l'eventuale credito, potrà essere considerato un *"pagamento indebito"* (così come nel c/c ordinario ex art. 1823 c.c. al momento della chiusura del conto). Solo in tal caso, quindi, il credito potrà essere riscosso, nel rispetto del termine biennale di decadenza, previsto dal TUA - ex art. 14, comma 2, dalla data del pagamento in eccesso. In buona sostanza, la commissione rileva che tale termine decadenziale decorra solo dopo la presentazione dell'ultima dichiarazione annuale e dalla quale risulti il credito di imposta. E' quindi fondata la richiesta di parte ricorrente; la società Trentino Riscossioni SpA, pertanto, dovrà rimborsare, a Ricorrente_1, la somma di euro 54.252,97 per le annualità 2009, 2010 e 2011 oltre agli interessi di mora. Riguardo l'eccezione preliminare di parte ricorrente, il collegio ritiene

assorbita nel giudizio di merito.

P.Q.M.

Alla luce di quanto sopra la commissione accoglie il ricorso; riguardo le spese di giudizio, tenuto conto della difficoltà interpretativa della norma, le compensa integralmente.